



COMUNE DI ARTOGNE

25040 Artogne (BS) - Via 4 Novembre - 0364/598280
e-mail: info@comune.artogne.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.artogne.bs.it

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 11/12/2025

AREA TECNICA

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI EDIFICI COMUNALI DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026. CIG B988E9C3C0
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2024 e s. m. i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 23 del 02 dicembre 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile dell'area economico-finanziaria il Sig. Gualtiero Cotti Cometti;

Visto il D.L. n°73 del 18.06.2007 convertito nella Legge n°125 del 03.08.2007 recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;

Preso atto della vigente normativa del settore energetico, il cui scopo è quello di favorire la liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato;

Rilevato che dal 01.07.2007 con l'attuazione della Direttiva 2003/55/CE è stato completato il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Italia;

Visto la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n°107/2004;

Dato atto che a seguito dell'eliminazione del monopolio sui suddetti mercati nonché alla separazione obbligatoria tra attività di distribuzione e vendita, introdotta con il D.L. n°73/2007 sono aumentati i soggetti che offrono il servizio in oggetto;

Visto l'art. 48 della Legge n°133/2008 "risparmio energetico", comma 1, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni statali di cui all'art. 1, lettera z), del D.Lgs. n°82 del 07.03.2005, siano tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip e comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip e al comma 2 che "le Pubbliche Amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti";

Visto l'art.1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n°95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n°135, secondo cui "le Amministrazioni Pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati";

Vista la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) comma 494 secondo cui "È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali";

Dato atto che in quest'ultimo caso i contratti devono essere sottoposti a condizione risolutiva, come previsto dall'art.1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012, n°135, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Atteso che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura;

Visti gli artt. 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è

finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

il fine che con il contratto si intende perseguire: disporre della fornitura di gas per gli edifici comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026;

oggetto del contratto: fornitura di gas per edifici comunali;

forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del medesimo decreto, mediante forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;

clausole ritenute essenziali: le clausole negoziali, tutte essenziali, sono contenute negli atti depositati presso l'ufficio tecnico e facenti parte della procedura di affidamento diretto;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 € anche senza consultazione di più operatori economici;

Dato atto che in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., si è deciso di reinvitare la ditta attualmente affidataria della fornitura in ragione delle seguenti motivazioni:

- Accurata esecuzione dell'appalto precedente;
- La qualità della prestazione resa;
- Il tempestivo intervento in caso di guasti e/o rotture;
- La presenza di una figura di riferimento per ogni esigenza inerente all'appalto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11. del D.Lgs 36/23 e s.mi. nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 del Codice le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto in conformità al comma 1 e all'allegato I.01;

Richiamato il contratto collettivo nazionale FEDER GAS ACQUA, applicato dalla Ditta affidataria del presente incarico di affidamento diretto;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Rilevato che nel rispetto della sopracitata normativa, si è attivata la procedura telematica utilizzando la Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL [ww.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), mediante richiesta d'offerta;

Proceduto a richiedere offerta economica, tramite lo sportello telematico Sintel cod. ID. 210988657, alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. con sede a Darfo Boario Terme (Bs) in via Mario Rigamonti n. 65 C.F./P.IVA 02349420980, il tutto come da lettera di invito prot. n. 11317 del 02/12/2025 che costituisce parte integrante della documentazione di gara;

Dato atto che è stato effettuato tutto l'iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma SINTEL;

Dato atto che entro il termine ultimo è pervenuta l'offerta da parte della ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. per la fornitura di cui sopra, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,00% da applicare sugli spread di aggiudicazione della convenzione Consip GAS NATURALE 17 – Lotto 3 Lombardia – prezzi variabili;

Visto il Report delle Procedura (prot. 11617 del 11/12/2025) per la fornitura di gas per gli immobili comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026, contraddistinto dall'Identificativo n° 210988657, nel quale sono indicate in dettaglio tutte le operazioni svolte nell'ambito della procedura telematica per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Visto che, per quanto detto sopra, si ritiene possibile affidare la fornitura di cui in oggetto all'operatore economico Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. con sede a Darfo Boario Terme (Bs) in via Mario Rigamonti n. 65 C.F./P.IVA 02349420980;

Ritenuto:

- necessario procedere all'aggiudicazione della fornitura di gas per gli immobili comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026 ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti

normative;

Rilevato che sono stati avviati i controlli, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, tramite il sistema FVOE così come previsto dall'art. 24 del codice stesso, in merito al possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generali e che gli stessi hanno dato esito positivo;

Visto il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL n. prot. 47595287 e depositato agli Atti, dal quale Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L.;

Verificata la disponibilità finanziaria alla classifica D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione 2025/2027 D. Lgs. 118/2011 per l'annualità 2026 per i seguenti capitoli di spesa:

CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	P.E.G.
0402103 (scuole elementari)	1.03.02.05.006	2990/90000
0402103 (scuole medie)	1.03.02.05.006	3180/60000
0401103 (scuola materna)	1.03.02.05.006	2820/1
0601103 (palestra)	1.03.02.05.006	6520/30000
0111103 (municipio)	1.03.02.05.006	425/30000
0105103 (patrimonio)	1.03.02.05.006	1150/1
0105103 (ex scuole Piazze)	1.03.02.05.000	6998

Preso atto che il CIG acquisito è **B988E9C3C0** mentre il codice appalto attribuito dall'ufficio tecnico LL.PP. è **2025_023_LLPP_ARTOGNE**;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile precedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilità monetaria);

Richiamato il D. Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** le premesse e la narrativa contenute nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

2. **di approvare** le risultanze delle operazioni di gara per la fornitura di gas per gli immobili comunali dal 31.12.2025 al 31.12.2026, come da verbale di gara costituito dal report della procedura SINTEL n. 210988657 depositato agli atti (prot. 11617 del 11/12/2025);

3. **di aggiudicare ed affidare**, per le motivazioni esposte in premessa, , tramite la procedura telematica sulla piattaforma informatica ARCA – SINTEL di Regione Lombardia, alla ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p..a. con sede a Darfo Boario Terme (Bs) in via Mario Rigamonti n. 65 C.F./P.IVA 02349420980 individuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della Legge n. 36/2023, la fornitura di gas per gli immobili comunali dal 31.12.2024 al 31.12.2025 avendo la stessa offerto un ribasso del 10,00% da applicare sugli spread di aggiudicazione della convenzione CONSIP GAS NATURALE 17 – Lotto 3 Lombardia – Prezzi variabili;

4. **di dare atto** che la fornitura di cui all'oggetto verrà effettuata nel rispetto di quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura per affidamento diretto e nella documentazione tecnica che regolerà i rapporti tra le parti, le relative modalità di pagamento, accettata senza riserva dalla ditta;

5. **di dare atto che:**

- il codice comunale della gara è **2025_023_LLPP_ARTOGNE**

- il CIG acquisito è **B988E9C3C0**

6. **di dare atto** che la fornitura di cui all'oggetto verrà effettuata nel rispetto di quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura per affidamento diretto e nella documentazione tecnica che regolerà i rapporti tra le parti, le relative modalità di pagamento, accettata senza riserva dalla ditta;

7. **di impegnare** la somma di € 103.500,00 iva compresa a favore della ditta Valle Camonica Servizi Vendite S.p..a. C.F./P.IVA 02349420980 con sede a Darfo Boario Terme (Bs) in via Mario

Rigamonti n. 65, imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 del bilancio di previsione 2023/2025 D. Lgs. 118/2011 per l'annualità 2026 sui seguenti capitoli di spesa:

CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	P.E.G.	IMPORTO
0402103 (scuole elementari)	1.03.02.05.006	2026	2990/90000	€ 23.000,00
0402103 (scuole medie)	1.03.02.05.006	2026	3180/60000	€ 34.000,00
0401103 (scuola materna)	1.03.02.05.006	2026	2820/1	€ 14.000,00
0601103 (palestra)	1.03.02.05.006	2026	6520/30000	€ 10.000,00
0111103 (municipio)	1.03.02.05.006	2026	425/30000	€ 16.500,00
0105103 (patrimonio)	1.03.02.05.006	2026	1150/1	€ 3.000,00
0105103 (ex scuole Piazze)	1.03.02.05.000	2026	6998	€ 3.000,00

8. **di impegnare** l'importo di € 35,00 a favore dell'ANAC, ai sensi della Legge 266/2005, art. 1 comma 65, imputando la spesa alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 01.06.110 piano finanziario 1.10.99.99.999, cap. 570/3 “Contribuzione ANAC” del bilancio di previsione finanziaria 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

9. **di dare atto** che l'importo oggetto di impegno con il presente atto trova copertura mediante fondi propri comunali;

10. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

11. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000

12. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

13. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

BARBARA BONICELLI

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*